

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
**DELLA**  
**OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.**

DOC. NUM: 1

STATO: PROVVISORIO – FASE DI ATTUAZIONE

DATA PUBBLICAZIONE: 03/02/2023

MOGC AI SENSI DEL D. LGS. 231/01

**PARTE SPECIALE – B – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI  
DATI**

## INDICE

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....	3
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	5
3. I DESTINATARI.....	6
4. NORME DI COMPORTAMENTO.....	7
5. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO .....	8
6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	9
APPENDICE NORMATIVA .....	

## 1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

Il testo dell'art. 24- bis del D. Lgs. 231/2001, rubricato “*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*”, dispone quanto segue:

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*

*2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*

*3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*

*4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)*

Si ricorda che le sanzioni interdittive richiamate dalle norme esaminate sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto introdotti dall'art. 24-bis del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- art. 491-bis c.p. Documenti informatici;

- art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Nell'allegato denominato "Appendice Normativa" viene riportato il contenuto dei singoli reati di cui sopra e le relative annotazioni

## **2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI DELLA OIS SRL**

In relazione ai reati elencati nel paragrafo che precede, dal confronto tra le condotte penalmente rilevanti ai fini dell'integrazione del reato presupposto e le attività effettivamente poste in essere dalla OIS s.r.l., le aree ritenute più esposte al rischio vengono considerate, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

*Riferimento per protocolli e audit: "INF"*

- Gestione informatica dei documenti amministrativi
- Gestione informatica delle procedure di gara pubblica

### **3. I DESTINATARI**

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 della Società e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i soggetti apicali della Società;
- i dipendenti della Società sottoposti ad altrui direzione;

Se esplicitamente richiamato nei rispettivi contratti e convenzioni ed in forza di specifica accettazione delle apposite clausole contrattuali:

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner comunque denominati;

se ed in quanto operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle aree di attività individuate come sensibili all’interno del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

#### 4. NORME DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- assicurare l'integrità e la non alterabilità dei dati, delle informazioni e dei programmi informatici che costituiscono lo strumento di svolgimento dell'attività lavorativa ed in particolare della gestione delle gare;
- utilizzare le postazioni di lavoro e le applicazioni cui si può accedere per i soli scopi ed attività lavorative, prevedendo particolari cautele e garanzie nel caso di utilizzo promiscuo di detti strumenti;
- segnalare al proprio responsabile tutte le intrusioni o violazioni informatiche rilevate;
- in coerenza con le deleghe o le procure assegnate, assicurare la massima protezione e riservatezza nell'utilizzo dei dispositivi che assegnano poteri di firma digitale ai documenti informatici.

È fatto divieto ai Destinatari di:

- accedere senza autorizzazione a dati, informazioni o programmi contenuti in sistemi informatici;
- alterare o falsificare dati, documenti e programmi informatici di qualsiasi natura;
- agevolare o dare causa alla realizzazione degli eventi di cui sopra da parte di terzi estranei

## 5. PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Protocolli di controllo a presidio del rischio-reato di cui alla presente parte speciale

INF.1 il **Funzionario Amministrativo** e l'**Amministratore Unico**, si assicurano, eventualmente con la collaborazione di professionisti e/o tecnici esterni incaricati, che il software amministrativo in uso alla Società sia accessibile unicamente da soggetti autorizzati e dotati delle idonee credenziali di accesso, limitatamente agli accessi necessari a ciascun profilo abilitato;

INF.2 il **Funzionario Amministrativo** e l'**Amministratore Unico**, eventualmente con la collaborazione di professionisti e/o tecnici esterni incaricati, in caso di sospetti sull'utilizzo improprio del sistema informatico contabile e amministrativo in uso alla Società, procedono alle verifiche di sistema per accertare, se possibile, natura e provenienza degli accessi o utilizzi illeciti;

INF.3 Il **Funzionario Amministrativo in funzione di RUP** in fase di gare, assicura la non alterabilità dei sistemi e delle informazioni inviate, ricevute o comunque trasmesse sulle piattaforme di e-procurement.

## **6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Data una valutazione del rischio inerente e in accordo con la metodologia adottata per la gestione dei rischi-reato a limitata rischiosità inerente, non sono previsti specifici flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza.

## APPENDICE NORMATIVA

### **Art. 491-bis Documenti informatici**

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.*

L'articolo estende ai documenti informatici pubblici, che abbiano efficacia probatoria, la punibilità prevista dai reati di cui al Capo III "Della falsità in atti" del Titolo VII "Dei delitti contro la fede pubblica" del secondo libro del codice penale.

Le norme incriminatrici richiamate dall'art. 491-bis c.p. possono essere suddivise in due categorie a seconda delle qualità del soggetto agente.

#### **I. Delitti di falsità in atti commessi da pubblico ufficiale:**

Si tratta di reati propri, che possono essere commessi esclusivamente da un soggetto che detenga la qualifica di pubblico ufficiale, da soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità o da pubblici impiegati incaricati di pubblico servizio.

Il privato può essere chiamato a rispondere per la commissione dei delitti di seguito elencati solo a titolo di concorso con il pubblico ufficiale.

##### **• Art. 476 c. p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.**

*"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni".*

##### **• Art. 477 c. p. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.**

*"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".*

##### **• Art. 478 c. p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.**

*"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.*

*Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni".*

##### **• Art. 479 c. p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.**

*“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”.*

- **Art. 480 c. p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.**

*“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”.*

- **Art. 481 c. p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.**

*“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.*

*Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.*

- **Art. 487 c. p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.**

*“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480 del Codice Penale”.*

- **Art. 493 c. p. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.**

*“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.*

## **II. Delitti di falsità in atti commessi da privato.**

Si tratta di reati comuni che possono essere commessi da chiunque.

- **Art. 482 c. p. Falsità materiale commessa dal privato.**

*“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”.*

- **Art. 483 c. p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.**

*“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.*

- **Art. 484 c. p. Falsità in registri e notificazioni.**

*“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309”.*

• **Art. 488 c. p. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.**

*“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici”.*

• **Art. 489 c. p. Uso di atto falso.**

*“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.”.*

• **Art. 490 c. p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.**

*“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute”.*

• **Art. 492 c. p. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.**

*“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”.*